Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II

Regolamento di gestione

Regolamento di gestione dell'OICVM italiano gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 27 settembre 2024

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa
b) Caratteristiche del Prodotto
c) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

a) Scheda Identificativa

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	OICVM denominato: **Anima Tricolore Corporate Plus 2029 II** La durata massima dell'OICVM (di seguito, anche "Fondo") è fissata al 30 giugno 2030. Sono previste due Classi di quote, definite quote di "Classe AP" e quote di "Classe A", le quote di "Classe AP" sono destinate esclusivamente ai soggetti indicati all'articolo 1 ("Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo"). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote del Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	ANIMA SGR S.p.A. (di seguito: la "SGR"), con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM. ANIMA SGR è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A.. Il sito internet della SGR è: www.animasgr.it.
Depositario	BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano - iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede legale del Depositario. Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili del Fondo. Il sito internet del Depositario è: https://cib.bnpparibas. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota distinto nelle rispettive Classi sopramenzionate, espresso in Euro, è determinato con cadenza settimanale con riferimento a ciascun venerdì. Nel caso in cui il suddetto giorno sia di chiusura della Borsa italiana, nonché di festività nazionali italiane, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", s'intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì). È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun semestre solare nonché di ciascun anno solare (quest'ultimo anche se giorno di chiusura della Borsa italiana) anche ove non coincidente con la cadenza settimanale. Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR www.animasgr.it. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24ORE". La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe del Fondo garantisce a ciascuna Classe la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico del Fondo nonché degli eventuali proventi distribuiti (e della eventuale rettifica fiscale).

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa
b) Caratteristiche del Prodotto
c) Modalità di funzionamento

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

FONDO LINEA SOLUZIONI

È un Fondo obbligazionario che mira, nell'orizzonte temporale di 5 anni (Orizzonte Temporale dell'Investimento), ad un graduale incremento del valore del capitale, investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane.
Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e ss. mm. e ii. (di seguito "Disciplina PIR 2020").

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- strumenti finanziari derivati su: attività finanziarie investibili dall'OICVM, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
- strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito (sia acquisto, che vendita di protezione);
- parti di OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Politica d'investimento e altre caratteristiche

Il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR aperti flessibili obbligazionari.

Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati").

L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività.

Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario.

Ai sensi della Disciplina PIR 2020, il predetto "limite di concentrazione" e il limite relativo agli "Investimenti Qualificati", sopra indicati, devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare.
Resta inteso che, conformemente alla disposizione di cui al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio "Deroghe per gli OICVM neocostituiti", i limiti di investimento, ivi inclusi quelli sopra menzionati, possono essere derogati per un periodo massimo di sei mesi dalla data di inizio operatività del Fondo.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
L'esposizione del Fondo in strumenti finanziari obbligazionari con qualità creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito di credito, o in OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 35% del valore complessivo netto del Fondo.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 20% del valore complessivo netto del Fondo.
I titoli saranno principalmente denominati in Euro, minimizzando l'esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio.
L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") è limitato al 20% del totale delle attività.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. Tali derivati rientrano nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Gli investimenti sono effettuati, per la parte monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).

Viene adottato uno stile di gestione orientato alla costruzione e al mantenimento di un portafoglio investito in strumenti finanziari obbligazionari (come descritti nella politica d'investimento) fino al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (cosiddetta logica "buy & maintain").

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione degli investimenti.
Relativamente agli investimenti in OICR aperti, collegati e/o di *asset manager* terzi, la gestione può, inoltre, effettuare scelte attive in ragione delle aspettative circa l'evoluzione dei mercati e delle strategie sottostanti.

Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.

Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi

enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.

Fra gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti di natura obbligazionaria sono ricompresi gli strumenti finanziari strutturati a condizione che la natura della componente derivativa inclusa nello strumento sia compatibile con la politica d'investimento del Fondo.

Fra gli strumenti di natura azionaria sono compresi anche i REITS, sia costituiti sotto forma contrattuale, sia costituiti in forma di società di investimento o di "*unit trust*", gli MLPs (Master Limited Partnership's) nonché gli SPACS (Special Purpose Acquisition Company).

La SGR può ricorrere all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi. L'attivazione di nuove tipologie di strumenti, indipendentemente dalla quotazione o meno in un mercato regolamentato, è subordinata all'approvazione da parte delle preposte strutture aziendali relativamente all'ammissibilità della detenzione dello strumento stesso ed alla preventiva verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. i*nvestment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
Gli OICR di mercato monetario devono comunque rispettare i requisiti relativi alla qualità creditizia previsti per tale tipologia di fondi dalle norme e dalle disposizioni di vigilanza vigenti.

Ai sensi del presente Regolamento l'indicazione "minimizza il rischio di cambio" significa "avere un'esposizione al rischio di cambio non superiore al 5% del valore complessivo netto".
Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nonché quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa (www.assogestioni.it), dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento del Fondo ed indicati nel presente Regolamento.

Si riportano di seguito i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito del presente Regolamento in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:
Principale > 70%
Prevalente Compreso tra il 50% e il 70%

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Refinitiv. Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche

situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste e descritte nel Regolamento, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio e in conformità a quanto previsto nelle disposizioni di tempo in tempo vigenti, il Fondo può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine).

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo

Le quote di "Classe AP" sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta Classe di quote non è consentita la cointestazione.
Inoltre, le quote della "Classe AP" possono essere sottoscritte, in ciascun anno solare, per un importo non superiore a 40.000 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 Euro. In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di "Classe A".
Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.
Le quote di "Classe A" possono essere sottoscritte dalla generalità degli Investitori, conformemente a quanto indicato nella parte c), paragrafo I.1, numero 14, del presente Regolamento. Tali quote possono essere intestate anche a più soggetti (c.d. cointestatari) e non prevedono importi massimi di sottoscrizione.

Limiti alle operazioni con parti correlate

Il Fondo può:

- acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- la SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
   a) una **commissione di collocamento** imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione, al termine del Periodo di Collocamento, in misura pari al 3,00% dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del "Periodo di Collocamento" per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 10 Euro) e successivamente ammortizzata, linearmente in 5 anni, mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota;

b) una **commissione di gestione** da corrispondere mensilmente alla SGR, calcolata settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità dello stesso il primo giorno lavorativo del mese successivo, applicata secondo le modalità di seguito indicate:

Intervallo	Misura percentuale su base annua "Classe AP"	Misura percentuale su base annua "Classe A"
Nel Periodo di Collocamento	0,30%	0,30%
Durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento	0,55%	0,55%
A decorrere dal termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento fino al termine della durata del Fondo	1,15%	1,15%

c) una **commissione di incentivo** dovuta per entrambe le Classi, applicata come di seguito illustrato.

Il Fondo applica un modello di commissioni di incentivo a High-Water Mark Relativo che prevede oltre al raggiungimento di un nuovo valore massimo della quota (HWM), anche la necessità di realizzare un rendimento superiore a un tasso di rendimento fisso minimo predefinito (Hurdle rate) del 3,00% annuo.
Si riportano di seguito le definizioni e le condizioni di applicabilità.

Parametri di calcolo:

(i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;
(ii) **Periodo di calcolo:** dal giorno relativo all'ultimo High-Water Mark Relativo (come di seguito definito) al giorno di riferimento per il calcolo;
(iii) **Periodo di riferimento:** intera vita del Fondo;
(iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
(v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;
(vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo;
(vii) **Parametro di riferimento:** numero indice fissato a 100 alla Data iniziale dell'High-Water Mark Relativo, come di seguito definita, e incrementato linearmente dell'Hurdle rate maturato giornalmente (senza capitalizzazione periodica).

La commissione di incentivo viene applicata se la differenza tra la variazione percentuale del Valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del Parametro di riferimento (di seguito definita "Differenziale") entrambe calcolate dalla Data iniziale dell'High-Water Mark Relativo, come di seguito definita, è superiore rispetto all'ultimo High-Water Mark Relativo.

Per High-Water Mark Relativo si intende il valore più elevato del Differenziale registrato in ciascun giorno nel periodo intercorrente tra la Data iniziale dell'High-Water Mark Relativo, come di seguito definita, ed il giorno di riferimento per il calcolo. Il valore iniziale dell'High-Water Mark Relativo è fissato allo 0% alla Data iniziale corrispondente all'ultimo giorno di quota fissa del Fondo/Classe.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata: (i) si calcola l'*overperformance* come differenza tra il Differenziale e l'ultimo High-Water Mark Relativo; (ii) il nuovo High-Water Mark Relativo è pari al Differenziale registrato nel giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della singola Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il valore complessivo netto medio della stessa.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari per ciascuna Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione di incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascuna Classe nell'esercizio finanziario.

La SGR si riserva la facoltà, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento, di interrompere in via definitiva l'applicazione della commissione di incentivo al raggiungimento dell'1,5% del valore complessivo netto medio di ciascuna Classe nel periodo compreso tra la data di avvio del Fondo e il raggiungimento della predetta soglia;

d) il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,075% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;

e) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima, è pari allo 0,085% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, da calcolarsi settimanalmente sul valore complessivo netto del Fondo;

f) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;

g) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;

h) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella Relazione annuale del Fondo saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "*total expense ratio*" (TER);

i) le spese di revisione della contabilità e delle Relazioni annuali del Fondo, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;

j) le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo, degli avvisi inerenti i prospetti periodici del Fondo e quelle di pubblicazione degli avvisi in caso di modifiche del Regolamento e di liquidazione del Fondo, richiesti da mutamenti normativi o delle disposizioni di vigilanza;

k) le spese di stampa e di invio dei documenti periodici destinati al pubblico e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità, o comunque al collocamento di quote del Fondo;

l) gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti e le spese connesse;

m) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

n) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,140%.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione) percepita dal gestore fondi collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2.1 La SGR, all'atto del disinvestimento e di operazioni di passaggio ad altri Fondi disciplinate nella successiva sezione I.3 del presente Regolamento, ha il diritto di prelevare una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita. Detta commissione, interamente accreditata al Fondo, è applicata sull'importo risultante dal prodotto tra il numero di quote da rimborsare e il valore iniziale della quota del Fondo (pari a 10 Euro), secondo le modalità ed i valori massimi di seguito indicati:

Intervallo (*)	Commissione di rimborso massima
Nel corso del primo anno	3,00%
Nel corso del secondo anno	2,40%
Nel corso del terzo anno	1,80%
Nel corso del quarto anno	1,20%
Nel corso del quinto anno	0,60%
A decorrere dal sesto anno	0,00%

(*) dal termine del Periodo di Collocamento.

La commissione massima, indicata per ciascun anno nella suddetta tabella, deve essere decurtata della quota parte di commissione di collocamento di cui al precedente articolo 3.1, comma 1, lett. *a*), già ammortizzata dall'inizio del medesimo anno in relazione alle quote oggetto di rimborso.
Detta commissione non verrà applicata alle richieste di rimborso e di passaggio impartite dal Partecipante successivamente all'ammortamento totale della "commissione di collocamento".

3.2.2 La SGR, inoltre, ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore i seguenti diritti fissi:

a) 8,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione ridotto a 7,00 Euro in caso di importo riveniente da contestuale disinvestimento di altro Fondo della SGR; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari rispettivamente a 6,00 Euro e a 5,00 Euro;

b) 10,00 Euro per l'emissione e il frazionamento di ogni nuovo certificato fisico;

c) 75,00 Euro per ogni pratica di successione.

La SGR potrà inoltre trattenere, nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per:

- imposte e tasse, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, e spese di spedizione relative alla sottoscrizione, ai successivi versamenti, e alla conferma dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
- la spedizione dei certificati qualora il Partecipante ne richieda l'invio al proprio domicilio;
- le spese di frazionamento dei certificati;
- il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

I Soggetti Incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei Clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

4. Altri profili caratterizzanti il Fondo

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente entro il termine massimo di tre mesi successivi alla data di avvio del collocamento del Fondo ("Periodo di Collocamento"). Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento saranno comunicate al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della SGR indicato nella "*Scheda Identificativa*".
   La SGR si riserva la facoltà di posticipare la chiusura del Periodo di Collocamento nonché di sospendere l'offerta, anche in via definitiva, senza modificare il Periodo di Collocamento indicato nella Documentazione d'Offerta.
   Le variazioni di cui sopra saranno comunicate mediante avviso sul sito internet della SGR.

2. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR indicato nella "*Scheda Identificativa*", verrà resa nota ai Partecipanti al Fondo la data in cui la SGR trasferirà automaticamente (mediante un'operazione di fusione, secondo la normativa tempo per tempo vigente) il patrimonio del Fondo al Fondo Anima Crescita Italia New o ad altro Fondo della stessa SGR risultante da una operazione straordinaria relativa a tale Fondo (ad es. fusione).

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa
b) Caratteristiche del Prodotto
c) Modalità di funzionamento

c) Modalità di funzionamento

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:
- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

  Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione di entrambe le Classi di quote del Fondo avviene mediante:
   - versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" e di "Classe AP" è pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi;
   - adesione adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.3 (mediante investimento del controvalore del rimborso).

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
   - direttamente presso la SGR;
   - per il tramite dei Soggetti Collocatori;
   - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla Società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
   - assegno bancario, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - Rubrica "Denominazione del Fondo";
   - bonifico bancario a favore di ANIMA SGR S.p.A. - Rubrica "Denominazione del Fondo".

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.
   Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza settimanale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "*Scheda Identificativa*" del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Operazioni di passaggio tra Fondi

1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.

2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente, ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste alla SGR entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con la seguente modalità:
   - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
   - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento, ovvero, se in tale giorno non è previsto il calcolo del valore unitario, in base al primo valore della quota successivamente determinato.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "*Scheda Identificativa*", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti.
   È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
   Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
   La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.

   La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "*Scheda Identificativa*", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.

   La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente alle prime due settimane del Periodo di Collocamento, il valore iniziale di sottoscrizione del Fondo, rimarrà invariato a 10,00 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione.

   La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo.
      La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.

      La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

   b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto.

      Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.

      Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a una valorizzazione), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda.
   La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

   Nel caso in cui la domanda di rimborso sia presentata o inviata direttamente alla SGR, la stessa dovrà essere accompagnata dall'attestazione in originale dell'effettiva titolarità del conto corrente su cui l'avente diritto al rimborso chiede l'accredito del controvalore, rilasciata dall'istituto bancario presso il quale è acceso il conto.
   Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.

4. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviare le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo *(switch)* è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

8. Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 3% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del *market timing*), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari

all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella *"Scheda Identificativa"*.

9. Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie.
10. In particolare, il giorno di regolamento del rimborso è il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso).
11. La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.
12. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.
13. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
14. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti.
    Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
15. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
    - bonifico;
    - assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante. Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo.
    Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "*Scheda Identificativa*" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

   d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;

   e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti.
   Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

   f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

   g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

   h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. *g*) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. *e*);

   i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876